**N. R.G. 42147/2021**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **42147/2021**

Oggi **21 gennaio 2026** ad ore **11.00** innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:

Per parte appellante è presente l'avv. Davide Iacomino in sost. dell'avv. Alessandro Rossi, il quale discute la causa e precisa le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo.

Il Giudice

si ritira in camera di consiglio.

Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio e preso atto dell'allontanamento dell'unica parte dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza *ex* art. 437 c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott.ssa Lucia Bruni

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI ROMA**

**SEZIONE TREDICESIMA CIVILE**

Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice di appello e in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Bruni ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente

**S E N T E N Z A**

nel giudizio di appello iscritto a R.G.N. 42147/2021 avverso la sentenza n. 6016/2021, resa dal Giudice di Pace di Roma nel giudizio iscritto a RGN 13819/2020

**promosso da**

*Parte_1* (C.F.: *C.F._1*), elettivamente domiciliata in Roma, Via Baldo Degli Ubaldi n. 210, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Rossi che lo rappresenta, e difende, giusto mandato in calce all'atto di citazione in appello

*appellante*

**contro**

*Controparte_1*

*appellata contumace*

**Oggetto**: appello per la riforma della sentenza n. 6016/2021, resa dal Giudice di pace di Roma nel giudizio R.G. n. 13819/2020, pubblicata in data 13.05.2021, con cui è stata rigettata l'opposizione proposta (ex art. 6 del d.lgs. 150/2011) avverso l'ordinanza- ingiunzione riferita a violazioni del codice della strada.

**Conclusioni**: come rassegnate nel verbale di udienza del 21.01.2026 che qui si intendono riportate.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Il presente procedimento trae origine dal ricorso in opposizione proposto (ex art. 6 del d.lgs. 150/2011) avverso l'ordinanza- ingiunzione prefettizia n. 91190032412 dell'importo complessivo pari ad euro 110,47 riferita a violazioni del codice della strada, di cui era stato richiesto l'annullamento, premettendo che:

- in data 08.08.2018, alle ore 9:41, veniva accertata un'infrazione al Codice della Strada in Via Ennio Bonifazi n. 70, relativa al veicolo Smart targato FL496XB, per sosta in area riservata a cicli e motocicli, in violazione dell'art. 7, commi 1 e 14, C.d.S., con conseguente irrogazione di sanzione amministrativa pari a € 54,88;
- il relativo verbale di accertamento veniva notificato al locatore del veicolo, *[...]* *Controparte_2* in data 28.08.2018;
- in data 20.09.2018, il locatore comunicava, ai sensi della normativa vigente, le generalità del reale utilizzatore del veicolo, *Parte_1* odierno appellante;
- la Polizia di Roma Capitale, acquisiti i dati del trasgressore, tentava la notifica del verbale in data 04.10.2018, senza esito per irreperibilità del destinatario, come da ricevuta di mancata notifica del 10.10.2018 (atto n. 13181122626);

A fondamento dell'opposizione il Rossi deduceva che:

- il verbale di accertamento della violazione del codice della strada del 08.08.2018, sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta, non era stato a lui notificato, essendone venuto a conoscenza solo in data 29.08.2019, dopo per avere fatto richiesta al Comando del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, e quindi ben oltre il termine di 90 giorni prescritto dall'art. 201 cds. Nello specifico, la notifica del verbale di accertamento della violazione non era andata a buon fine in quanto veniva indicato come irreperibile,

nonostante fosse residente a quell'indirizzo da oltre dieci anni, tanto che invece l'ordinanza prefettizia opposta era stata ritualmente notificata al suddetto indirizzo;

- non era intellegibile il responsabile del procedimento con compromissione del diritto di difesa.

2. Si costituiva in giudizio la *Controparte_1* contestando le avverse richieste.

3. Con sentenza n. 6016/2021, resa dal Giudice di pace di Roma nel giudizio R.G. n. 13819/2020, pubblicata in data 13.05.2021, veniva rigettata l'opposizione sull'assunto che il verbale di accertamento della violazione era stato mandato per la notifica entro il termine di 90 giorni previsto dall'art. 201 cds poiché la comunicazione dati del locatore era del 20.09.2018, mentre la consegna del plico alle *CP_3* era del 04.10.2018; né ricorrevano anomalie nel procedimento notificatorio del verbale di accertamento della violazione tanto che lo stesso era stato ritualmente impugnato davanti al Prefetto di Roma con sanatoria anche degli eventuali vizi ritenuti dal ricorrente. Quanto al merito, era legittima l'infrazione accertata come comprovato dalla documentazione prodotta dalla *CP_1* , tra cui la fotografia ritraente la targa del veicolo sanzionato al momento della sosta vietata.

4. Avvero la suddetta sentenza è stato proposto ricorso in appello depositato in data 22.06.2021 con cui l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere ritenuto ritualmente notificato il verbale di accertamento sotteso all'ordinanza ingiuntiva opposta, non essendo state invece adempiute le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c. Invero, la raccomandata informativa non risulta mai essere stata spedita, né consegnata, né tantomeno prodotta in giudizio, come emerge chiaramente dalla documentazione acquisita mediante accesso agli atti e depositata agli atti del procedimento.

Pertanto, il Rossi ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con condanna della *Controparte_1* al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

5. Nell'istaurato giudizio la *Controparte_1* , nei confronti della quale era stata rinnovata la notifica presso l'Avvocatura dello Stato, non si è costituita in giudizio sebbene ritualmente evocata.

6. La causa è quindi pervenuta alla fase decisoria all'udienza del 21.01.2026 ove veniva discussa ai sensi degli art. 437 c.p.c.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

7. In via preliminare, deve rilevarsi come il presente appello risulti ammissibile sotto il profilo del valore della causa; invero, come precisato dalla Corte di cassazione "*la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è soggetta ad appello che, pur se si tratta di cause di valore non superiore ad € 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma III Cpc poiché, per espressa disposizione dell'art. 6 comma*

*XII del d.lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113 comma II Cpc e non è, quindi, possibile una pronuncia secondo equità*" (v. Cass. n. 922/2022).

8. Sempre, in rito, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.

10. L'appello è fondato.

11. Dalla ricostruzione di cui sopra risulta che l'odierno appellante ha eccepito l'omessa notifica del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, essendone venuto a conoscenza solo in data 29.08.2019, dopo per avere fatto richiesta al Comando del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, e quindi ben oltre il termine di 90 giorni prescritto dall'art. 201 cds, oltre alla circostanza che lo stesso non era comunque stato validamente notificato secondo il rito di cui all'art. 140 c.p.c.

12. Tanto premesso, dalla documentazione prodotta da *Controparte_4* risulta che in data 08.08.2018, alle ore 9:41, veniva accertata un'infrazione al Codice della Strada in Via Ennio Bonifazi n. 70, relativa al veicolo Smart targato FL496XB, per sosta in area riservata a cicli e motocicli, in violazione dell'art. 7, commi 1 e 14, C.d.S., con conseguente irrogazione di sanzione amministrativa pari a € 54,88; il relativo verbale di accertamento veniva notificato al locatore del veicolo, *Controparte_2* in data 28.08.2018; in data 20.09.2018, il locatore comunicava, ai sensi della normativa vigente, le generalità del reale utilizzatore del veicolo, *Parte_1* odierno appellante; la Polizia di Roma Capitale, acquisiti i dati del trasgressore, tentava la notifica del verbale in data 04.10.2018, senza esito per irreperibilità del destinatario, come da ricevuta di mancata notifica del 10.10.2018 (atto n. 13181122626).

13. Ciò posto in fatto, ai fini della procedura da seguire per la notificazione degli verbali, l'art. 201 cds prevede il richiamo delle norme stabilite dal codice di procedura civile in tema di notificazioni (artt. da 137 a 150 cpc) stabilendo che alla notificazione si provvede a mezzo degli organi di polizia stradale indicati nell'art. 12 cds, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta.

Pertanto, dal combinato disposto delle predette norme, nei casi c.d. di irreperibilità del destinatario (art 140 cpc) in cui non sia possibile consegnare il verbale nelle mani del trasgressore, il computo del termine dei 90 giorni non si riferisce alla ricezione del verbale da parte del destinatario stesso, bensì alla consegna del verbale presso gli uffici comunali preposti alla notifica, oppure, all'ufficio postale.

In sostanza, al fine del rispetto del suddetto termine, è necessario e sufficiente che l'atto sia consegnato all'ufficiale giudiziario o al messo o alle poste entro 90 giorni.

Costituisce, infatti, principio costante nella giurisprudenza della Suprema Corte che: *"In tema di illeciti amministrativi conseguenti a violazioni del codice della strada, è tempestiva la notificazione del verbale di contestazione se, nel termine di centocinquanta giorni dall'accertamento, previsto dall'art. 201 del medesimo testo normativo, tale atto sia stato consegnato all'ufficio postale, irrilevante essendo invece la data di ricezione da parte del destinatario, dovendosi trarre dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il principio generale secondo cui, anche con riferimento ad atti non processuali, per i quali vi sia un espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile, come avviene nel comma terzo del citato art. 201, la decadenza non può discendere dal compimento di un'attività riferibile non direttamente alla parte, ma a terzi."* (Cass. 4453/2012; cfr. anche Cass. 7765/15 e SU 12332/17).

14. Nel caso di specie, sebbene l'infrazione sia stata accertata in data 08.08.2018 e il verbale di accertamento sia stato consegnato per la notifica in data 04.10.2018, quindi, nel termine di 90 giorni suddetto, la notifica del verbale, eseguita nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. e non nelle forme dell'art. 140 c.p.c. come ritenuto dall'appellante, non è andata a buon fine.

Invero, la relata riporta la mancata consegna del plico per "irreperibilità del destinatario" senza ulteriori indicazioni. A tal riguardo si rammenta che il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. vi. 27699/2024, nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida la notifica ex art. 143 c.p.c., sebbene la relata contenesse solo una generica dicitura, senza alcun riferimento al caso concreto e alle ricerche effettuate, essendo così incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità; Cass. 16/12/2021, n. 40467; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 28/11/2016, n. 24107; Cass. 08/03/2019, n. 6765; Cass. 31/07/2023, n. 23183; Cass. 11/01/2024, n. 1172).

Nel caso di specie, la relata in esame contiene solo una generica dicitura, senza alcun riferimento al caso concreto e alle ricerche effettuate, essendo così incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità e la conseguente legittimità del ricorso alla procedura degli irreperibili.

16. L'appello pertanto deve essere accolto.

17. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 aggiornati alle Tabelle 2022 (stante la natura seriale della causa e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), tenuto

conto dello scaglione di riferimento per le cause fino ad euro 1.100,00 con esclusione della fase istruttoria, perché non svolta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* avverso sentenza n. 6016/2021, resa dal Giudice di pace di Roma nel giudizio R.G. n. 13819/2020, pubblicata in data 13.05.2021, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

- dichiara la contumacia della *Controparte_1* ;
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 00091190032412 del 25.11.2019 notificata in data 7.2.2020;
- condanna, per l'effetto, parte appellata *Controparte_1* *[...]* al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 232,00 per onorari oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge da distarsi in favore dell'avv. Alessandro Rossi dichiaratosi antistatario;
- condanna, altresì, parte appellata al pagamento in favore di parte appellante, delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 139,00 per onorari oltre al rimborso forfetario delle spese generali, CPA e IVA da distarsi in favore dell'avv. Alessandro Rossi dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, in data 21.01.2026

Il Giudice
Lucia Bruni